

Publicato il 01/02/2021

N. 00303/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02449/2017 REG.RIC.
N. 01112/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2449 del 2017, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, [REDACTED]
[REDACTED]

sul ricorso numero di registro generale 1112 del 2017, proposto da

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
[REDACTED]

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Provincia di Lecco, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

[REDACTED]
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac, Albo Nazionale Gestori Ambientali; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 2449 del 2017:

dell'informazione interdittiva antimafia n. 12061 del 10 luglio 2017, emessa dal Prefetto della Provincia di Lecco e notificato via pec in data 11 luglio 2017, nonché di ogni atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare dei seguenti accertamenti compiuti dalle forze di polizia e conosciuti in data 20 luglio 2017, quali:

- a) nota prot. n. 2888 del 09/03/2017 della Dia – Direzione Investigativa Antimafia di Milano e successiva nota di rettifica prot. n. 4976 del 05/05/2017;
- b) nota prot. n. 0149211 del 08/03/2017 del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco;
- c) nota prot. n. 0112197/21-3 del 07/04/2017 del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecco;
- d) nota prot. n. 0011981 del 15/05/2017 della Questura di Lecco – Divisione Polizia Anticrimine;

quanto al ricorso n. 1112 del 2017:

del provvedimento prot. n. 15281/2017 del 13 marzo 2017, con il quale l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto la cancellazione dell'odierna ricorrente dall'Albo in questione per le categorie 4 classe D e 5 classe F e la revoca delle garanzie fideiussorie prestate, del provvedimento dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione di cui alla comunicazione prot. 0063659 datata 5 maggio 2017, di annotazione nel casellario informatico del provvedimento della Prefettura di Lecco prot. 17684, datato 25 ottobre 2016, e di tutti gli atti ivi richiamati ancorché non conosciuti, del provvedimento prot. 17212/Area I datato 17 ottobre 2016, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di aggiornamento di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List", emesso dal Prefetto della Provincia di Lecco in data 17 ottobre 2016 e notificato via pec in data 18 ottobre 2016, dell'informazione interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 89 bis del D.Lgs. 159/2011 e ss.m.i., del provvedimento prot. 17679/Area I datato 25 ottobre 2016, emesso dal Prefetto della Provincia di Lecco e notificato via pec in data 25 ottobre 2016, e richiamato nel provvedimento dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali a fondamento della cancellazione delle relative iscrizioni e della revoca delle garanzie fideiussorie, e per quanto occorrer possa, del Provvedimento di revoca n. 298 del 21/11/2016 prot. n. 54602 dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile di frantumazione rifiuti – marca RIMAC Mod. MOBY 1000 Matr. N. 000M60. art. 208, comma 15, D.Lgs. 152/2006; DGR Regione Lombardia 07.08.2009 n. 10098" emesso dalla Provincia di Lecco e notificato via pec in data 21/11/2016, nonché di ogni atto prodromico, presupposto, consequenziale e comunque connesso ed in particolare dei seguenti accertamenti compiuti dalle forze di polizia e conosciuti in data 15 dicembre 2016, quali:

- a) nota informativa della DIA – Direzione Investigativa Antimafia di Milano prot. n. 5504 del 22 aprile 2016;
- b) nota informativa della Questura di Lecco – Divisione Polizia Anticrimine prot. n. 2266 del 11 maggio 2016;
- c) nota informativa del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Lecco prot. n. 0122197/16-3 del 20 luglio 2016 (docc. 4, 5, 6).

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e della Provincia di Lecco;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 D.L. 28.10.2020, n. 137, convertito con L. 18.12.2020, n. 176.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 1.8.2014, il Prefetto della Provincia di Lecco ha emesso a carico della società -OMISSIS- il diniego n. 13612/14, di iscrizione nella cosiddetta "white list", ed in data 17.9.2014, il Prefetto di Milano, l'informazione antimafia interdittiva n. 67962/14.

Entrambi i provvedimenti, sono stati impugnati nel giudizio R.G. n. -OMISSIS-, che si è concluso con la sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale, attualmente esecutiva, che ne ha confermato la legittimità.

In data 17.10.2016, il Prefetto di Lecco ha emanato un nuovo diniego di iscrizione nella "white list" (n. 17212/16), ed in data 25.10.2016, un'informativa interdittiva antimafia (n. 17679/16), ciò che è stato contestato nel ricorso R.G. n.-OMISSIS-, respinto con la sentenza n. -OMISSIS-, parimenti esecutiva.

Con il ricorso R.G. n. 1112/17 -OMISSIS-, ha in particolare contestato la sua cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali, e con il n. 2449/17, -OMISSIS-, l'informazione interdittiva antimafia n. 12061 del 10.7.2017.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto di entrambi i ricorsi, in rito e nel merito.

Con ordinanza n. 713/17 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare nel giudizio R.G. n. 1112/17 cit.

All'udienza pubblica del 13.1.2021 le cause sono state trattenute in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene di riunire il ricorso R.G. n. 2449/17 al n. 1112/17, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

I) Quanto al ricorso R.G. n. 1112/17, il provvedimento di cancellazione dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali ivi impugnato, è unicamente incentrato sull'interdittiva antimafia n. 17679/16 cit., emanata dalla Prefettura di Lecco, ciò che ha conseguentemente indotto la ricorrente a riproporre, "in via derivata", i medesimi vizi già articolati nell'ambito del giudizio R.G. n. -OMISSIS- cit., tuttavia, come detto, ritenuti infondati dalla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale.

Ulteriormente, la ricorrente deduce la violazione delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento, ciò che non ha tuttavia fondamento atteso che, per giurisprudenza pacifica, in presenza di una informazione interdittiva, la cancellazione dall'albo dei gestori Ambientali è atto vincolato, non residuando alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all'Amministrazione procedente, ciò che, ex art. 21 octies L. n. 241/90, non consente l'annullamento del provvedimento in conseguenza della mancata partecipazione al relativo procedimento.

II) Con il ricorso R.G. n. 2449/17 -OMISSIS- impugna l'informazione interdittiva antimafia n. 12061/17, incentrata sul fatto che la società è composta dalle stesse persone facenti parte della -OMISSIS-, a sua volta, già oggetto di provvedimenti interdittivi.

Il ricorso va respinto considerato che lo stesso ripropone in sostanza le censure indirizzate avverso la precedenti interdittive, già ritenute infondate dalla sentenza n. -OMISSIS- cit.

Quanto alle spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa riunione del ricorso R.G. n. 2449/17 al ricorso R.G. n. 1112/17, li respinge entrambi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Condanna le società ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore del Ministero dell'Interno, equitativamente e complessivamente liquidate in Euro 4.000,00, oltre agli oneri di legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della società ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.